



Padova 28 ottobre 2017

2017

All'Ufficio Reg.le
Unità di Progetto Caccia e Pesca
Via Torino 110
30172 MESTRE (VE)

All'Assessore reg.le alla Caccia
Daniele Stival

Al Presidente IV Commissione Consiliare
Davide Bendinelli

Al Vicepresidente IV Commissione Consiliare
Graziano Azzalin

Oggetto: osservazioni su proposta Piano Faunistico Venatorio Regionale 2014-2019

Le scriventi Associazioni Venatorie, analizzata la proposta del PEVR 2014-2019, concordano unanimamente e sottoscrivono le seguenti osservazioni che si inviano in allegato.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni, porgiamo distinti saluti.

Annu

Arciacaccia

Federacaccia

Falca-cia

Liberacaccia



3. i permessi giornalieri alla stanziale possono essere previsti, anche per singola specie prelevabile, solo qualora l'Ambito risulta essere autosufficiente per la determinata specie, non avendo effettuato immissioni a scopo di ripopolamento (fatta eccezione per quelle con soggetti di cattura da ZRC) nell'anno solare di riferimento;

3. Il comitato di gestione, sulla base di modalità determinate d'intesa con la provincia, può consentire al socio di ospitare dopo i primi 15 giorni di caccia, senza finalità di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione. All'ospite è rilasciata autorizzazione giornaliera predisposta dall'ATC; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante

4. fermo restando il rispetto del criterio di cui sopra, il numero di permessi giornalieri d'ospite (n. di giornate/cacciatore) fissato dal Comitato direttivo non può essere superiore all'1% del numero di soci dell'ATC aventi accesso alla selvaggina stanziale (paganti la quota integrativa alla stanziale);

5. il rilascio del permesso, fermo restando il rispetto di tutti i criteri, il rilascio del permesso giornaliero è automatico nel caso l'ospite sia presentato da un socio; e a discrezione del Comitato direttivo Presidente dell'ATC se l'ospite non è invitato;

5.6. il contributo alle spese burocratiche (massimo € 10,00) del pagamento della quota dovuta per il permesso giornaliero è fissata annualmente dal Comitato direttivo. Deve essere effettuata in termini anticipati rispetto alla giornata di caccia, esclusivamente mediante versamento sul c/c intestato all'ATC. La ricevuta del versamento, unitamente al permesso scritto rilasciato dal Comitato direttivo che riporta il giorno e la tipologia di caccia autorizzati, attestano la legittimità dell'attività venatoria nel territorio dell'ATC da parte dell'ospite. Al termine della giornata, l'ospite è tenuto a comunicare all'ATC, anche mediante modulo predisposto dall'ATC stesso, i prelievi effettuati della fauna migratoria.

8.3 FRUIZIONE DI 15 GIORNATE IN ALTERNATIVA DELL'OPZIONE DELLA SCELTA DI CACCIA

1. il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'art 12, lettera b) l.n.157/92, ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini in cui risulta iscritto.

2. il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'art 12, lettere a) e c) l. n. 157/92, può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso.

3. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.

8.4 MOBILITA' PER 10 GIORNATE VENATORIE ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA NELLA PROVINCIA DI RESIDENZA DI AMMISSIONE

1. Ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibile in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia esclusivamente nella Regione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria da appostamento, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale.

Pag. 43 e 44 art. 9.1

9.1 DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE E CRITERI DI ACCESSO

(PARERE COSTITUZIONALE)

Sezione II – Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”

Art 57 - Modifiche all'articolo 14 “ Esercizio dell'attività venatoria ” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

1 ter. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di cerchiare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata”.

Relazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene concesso al cacciatore che pratica la caccia da appostamento fisso di derogare alla scelta di caccia in via esclusiva utilizzando, nel corso di un'intera stagione venatoria, un pacchetto di massimo 15 giornate complessive per esercitare la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria da usufruirsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ciascun anno e limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 lettera c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene concesso al cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettera c), di usufruire, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di massimo trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

Art. 58 - Modifica dell'articolo 24 “Comprensori alpini” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”

1. All'articolo 24 comma 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 dopo le parole “Al Comprensorio si applicano le norme” le parole: “di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21” sono sostituire con le seguenti: “di cui ai commi 5, 5bis, 5ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21”.

Relazione

L'articolo 14 comma 10 della legge n. 157 del 1992, come noto, esprime il principio della rappresentanza paritaria delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie, negli organismi di gestione del territorio (nel quale sono altresì rappresentate le associazioni di protezione ambientale) a fini di programmazione dell'esercizio venatorio e gestione della fauna selvatica, riflesso di una impostazione complessiva della legge 157/1992 quale momento di sintesi e di bilanciamento di una pluralità di interessi tutti parimenti rilevanti, da quelli venatori a quelli di protezione della fauna selvatica alle esigenze produttive degli agricoltori.

La Corte costituzionale già ha avuto modo di precisare sul punto come il principio di rappresentatività di cui al sopra citato articolo ha carattere inderogabile (vedi sentenza n. 299 del 2001) ed in particolare che detto principio sotteso alla disposizione in questione nello stabilire “i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell’attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale” (vedi sul punto sentenza n. 165 del 2009)

Con riferimento all’ordinamento regionale tale principio è stato recepito, sia con la legge regionale n. 50 del 1993, sia in sede di sua implementazione con i piani faunistici venatori regionale e provinciali che si sono succeduti nel tempo.

In particolare, per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, e con specifico riferimento agli ambiti territoriali di caccia, già con la legge regionale n. 37 del 1997, nel rispetto del soprarichiamato principio di paritaria rappresentanza in seno agli organismi di gestione del territorio, è stata espressamente prevista, in riferimento alla componente venatoria, la equiparazione fra le associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale.

Trattasi, beninteso, di associazioni riconosciute, dovendosi assumere ed intendere tale locuzione di riconoscimento nella sua accezione propriamente giuridica, ovvero associazioni che operano conformando il proprio ordinamento interno a principi democratici e che perseguono finalità ritenute meritevoli dall’ordinamento giuridico.

Analogamente si intende confermare, con riferimento anche agli organismi di gestione della Zona faunistica delle Alpi, ovvero con riferimento ai Comprensori alpini, applicando le disposizioni sopra richiamate, alle quali le Province, in sede di adempimenti di ripartizione della Zona Alpi in comprensori alpini e predisposizione dello statuto tipo (vedi articolo 9 comma 3 della legge regionale n. 50 del 1993) saranno tenute a conformarsi.

CONSIDERAZIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

A) Art 57 - Modifiche all’articolo 14 “ Esercizio dell’attività venatoria ” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”

Le modifiche proposte all’art.57 della legge regionale veneta n.50/93, (comma 1 con introduzione dei commi 1 bis e 1 ter), che dispongono un’attenuazione ai limiti di accesso agli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori Alpini, nonché una parziale deroga alle modalità di esercizio dell’attività venatoria sono in palese contrasto con le disposizioni di cui agli art.12 e 14 della legge 157/92 oltre che costituzionalmente illegittimi rispetto alle interpretazioni e principi dati ai richiamati articoli dalla Corte Costituzionale.

Quest’ultima con la sentenza n. 4 del 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale siciliana che consentiva *“l’indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti. È evidente, infatti, che tale norma non garantisce minimamente quella equilibrata distribuzione dei cacciatori nell’esercizio dell’attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia, alla stregua segnatamente dell’art. 14 della legge n. 157 del 1992»*.

Tale decisione è stata ripetutamente confermata dalla Corte ogni qual volta le regioni hanno cercato di discostarsi dai criteri d’individuazione degli Ambiti territoriali di caccia (Provinciali o Regionali) poiché “il

legislatore statale ha voluto, attraverso la ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio, e, attraverso il richiamo ai confini naturali, conferire specifico rilievo – in chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell’attività venatoria – alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio, le disposizioni impugnate hanno disatteso queste finalità, prevedendo un indistinto accorpamento territoriale e soggettivo delle attività di caccia nei confronti delle specie migratorie”. (Sentenza Corte Costituzionale n.142/2013 confermata)

Par evidente che se la corretta ed equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e conseguentemente la pressione venatoria (di cui all’art.14 comma 3 della L 157/92) sia norma di principio di una legge di “grande riforma economico sociale “ (tale è per la Corte la legge 157/92) il suo rispetto è imprescindibile sia per le Regioni Autonome che Ordinarie.

Il consentire la proposta normativa veneta, per tempi prolungati l’esercizio indiscriminato a tutti i cacciatori di forme di caccia non prescelte o la “migrazione” in Ambiti di non assegnazione anche senza la volontà degli organi direttivi dei citati ambiti (art.14 comma 8 L.157/92) determina un insanabile contrasto con i principi ispiratori della legge quadro nazionale in materia e quindi un’incompatibilità costituzionale

B) Art. 58 - Modifica dell’articolo 24 “Comprensori alpini” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”

Anche l’art.58 di modifica dell’art. 24 della L.R. n.50/93 soffre di diversi problemi in termini di coerenza costituzionale soprattutto leggendo la relazione nella parte in cui per *“associazioni riconosciute, dovendosi assumere ed intendere tale locuzione di riconoscimento nella sua accezione propriamente giuridica, ovvero associazioni che operano conformando il proprio ordinamento interno a principi democratici e che perseguono finalità ritenute meritevoli dall’ordinamento giuridico”*.

Le associazioni venatorie riconosciute cui fa riferimento la legge 157/92 per descrivere la composizione degli organismi di cui all’art.14 comma 10 sono quelle indicate espressamente dall’art.34 comma 5 ovvero *“si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell’articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall’articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.”*

Individuare normativamente diversi criteri per stabilire quali siano le associazioni venatorie riconosciute anche utilizzando disposizioni codicistiche previste per organizzazioni diverse da quelle venatorie costituisce violazione di principio di una legge di “grande riforma economico sociale “ (tale è per la Corte la legge 157/92) e quindi un’incompatibilità costituzionale